

<b>COMUNE DI SANT'AGNELLO</b> PROVINCIA DI NAPOLI	<b>Numero</b> <b>17</b>	<b>Data</b> <b>08/03/2019</b>	<b>Prot.</b>
--	----------------------------	----------------------------------	--------------

## DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2019**

L'anno 2019,  
Il giorno 8,  
del mese di Marzo,  
alle ore 18.00,

nella sala delle adunanze, della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria, ed in seduta Pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il/la sig. Rocco Gennaro in qualità di Presidente C.C..-

Sono presenti ed assenti, come da appello effettuato ad inizio seduta, i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Rocco Gennaro	Presidente C.C.	SI
Sagristani Pietro	Sindaco	SI
Massa Attilio	Consigliere	SI
Accardi Chiara	Consigliere	SI
Gargiulo Giuseppe	Consigliere	SI
Terminiello Mariarosaria	Consigliere	SI
Castellano Paolo	Consigliere	NO
De Martino Maria	Consigliere	SI
De Angelis Francesco	Consigliere	SI
Coppola Giuseppe	Consigliere	NO
Aponte Fabio	Consigliere	SI
Di Maio Maria Gaetana	Consigliere	SI
Galano Fabio	Consigliere	SI

<b>Totale presenti:</b>	<b>11</b>	<b>/Totale assenti:</b>	<b>2</b>
-------------------------	-----------	-------------------------	----------

Partecipa il Segretario Comunale dott. Costabile Valerio.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.-

Oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2019

---

Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'argomento iscritto al punto 7 dell'ordine del giorno, a tal proposito passa la parola all'Assessore al Bilancio dott.ssa Maria De Martino

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udito l'Assessore al bilancio, gli interventi, e la relativa discussione sull'argomento, registrati su supporto digitale e riportati integralmente nella trascrizione allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- la L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) approvata in data 28.12.2015 e pubblicata in G.U. il 30.12.2015, detta disposizioni per le componenti IMU e TASI a decorrere dal 01 gennaio 2016 e contiene disposizioni che modificano la disciplina normativa dell'IMU e TASI, applicabili tra l'altro senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo;

Rilevato che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 e confermato dall'art. 1 comma 683 della L. 147/2013;

Visto il comma 640 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, secondo cui l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;

Evidenziato:

· che l'art. 1, comma 380, della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto la soppressione della riserva allo Stato della quota del 50 per cento dell'importo calcolato applicando l'aliquota base così come prevista dal n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214 del

22 dicembre 2011 ed ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

· che fra le modifiche più significative in materia di IMU è rilevante l'esclusione dall'imposta per:

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011;
- immobili "merce" di proprietà delle imprese immobiliari di costruzione disposta dall'articolo 2, D.L. n. 102/2013 e precisato dalla risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/DF del 11.12.2013, per tutto il periodo in cui tali beni restano invenduti e non siano locati;

Tenuto conto di quanto previsto dalla Legge n. 147 del 27.12.2013;

Considerato che nella L. 208/2015 sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina della normativa IMU di cui all'art.13 del D.L. 201/2011 e all'art.13 del D.L. 201/2011 e all'art.1 comma 639 e seguenti della L. 147/2013, tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, con particolare riferimento:

- Alla disciplina IMU dei terreni agricoli, in particolare al comma 13 con il quale viene ripristinato a decorrere dal 1 gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, di cui all'art.7 comma 1 lett. h) del D.Lgs 504/92, oltre all'esenzione IMU dal 2016 per le seguenti tipologie di terreni agricoli:
  1. Terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  2. Terreni ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001 n.448;
  3. Terreni ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.
- All'introduzione di una nuova ipotesi di riduzione del 50% della base imponibile IMU, destinata all'unità immobiliare concessa in comodato a parenti a particolari condizioni (L. 208/15, art.1 comma 10 lett. b, che integra l'art.13 comma 3 del D.L. 201/11) che testualmente recita "E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile

concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9";

- All'estensione anche al coniuge del comodatario deceduto, in presenza di figli minori, della riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti;
- All'introduzione dell'abbattimento di imposta ex lege (pari al 25%) specifico per immobili locati a canone concordato (L. 208/15, art.1 comma 53, che modifica l'art.13 del D.L. 201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis);
- All'estensione dell'esclusione da IMU anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (L. 208/15, art.1 comma 15, che modifica l'art.13 comma 2 del D.L. 201/11);

Rilevato come in sede di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, occorra determinare le aliquote dell'imposta di cui trattasi al fine di garantire l'equilibrio finanziario dello stesso, secondo le disposizioni riportate dal D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e nelle altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

VISTO l'art. 1, comma 169, L. n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) il quale ha previsto che:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 6 del 13/02/2018 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2018;

Visto che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) non ha riproposto la sospensione stabilita negli anni precedenti (da ultimo legge n. 205 del 27 dicembre 2017, articolo 1, comma 37), del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali;

Ritenuto, ai fini del mantenimento dei servizi ai livelli resi nel corso dell'esercizio finanziario 2018, senza operare delle riduzioni nelle prestazioni rese, ed ai fini della distribuzione e differenziazione del carico tributario, di non procedere ad alcun incremento e di confermare quindi per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni così come definite nella parte dispositiva del presente provvedimento al fine di assicurare il gettito IMU iscritto nel bilancio triennale di previsione 2019-2021;

Dato atto che il presente atto, adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, stabilisce, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali di riferimento, aliquote e criteri applicativi integrativi della disciplina tributaria nazionale in quanto e non interviene sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabili espressi dal funzionario responsabile del Servizio Finanziario e Tributi;

Con voti favorevoli n. 7

contrari n. 0

astenuti n. 4 (Aponte, Galano, Di Maio e Rocco)

su 11 consiglieri presenti e votanti

## DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2019:

<b>abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7</b>	<b>0,40%</b>
<b>aliquota di base (fabbricati ad uso abitativo non compresi nelle categorie precedenti, fabbricati ad uso non abitativo, aree fabbricabili, terreni agricoli, immobili con categoria catastale diversa da quella abitativa)</b>	<b>0,84%</b>

per gli immobili di categoria D il gettito sarà ripartito tra lo Stato per lo 0,76% ed il Comune per lo 0,08%

3. di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2019:
  - a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al vigente Regolamento IUC approvato da questo Consiglio Comunale;
6. di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 60, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.
7. di dare massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web istituzionale del Comune;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2019, con la seguente votazione:

Con voti favorevoli n. 7

contrari n. 0

astenuti n. 4 (Aponte, Galano, Di Maio e Rocco)

su 11 consiglieri presenti e votanti

## DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019** / 7

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2019**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Gestione Economica e Finanziaria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/02/2019

Il Responsabile di Settore  
dott. Mariano Aversa

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/02/2019

Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Mariano Aversa

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE C.C.  
Rocco Gennaro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Costabile Valerio

---

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, mediante affissione all'albo pretorio on line.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Costabile Valerio

---

### ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è:

	- immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° del
X	immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Costabile Valerio

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

ROCCO GENNARO;1;14465271144108147236343959993497537842  
COSTABILE VALERIO;2;153223645307553826956360124730667176540



---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 05/04/2019.

Sant'Agnello, 05/04/2019.-

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO**  
Coppola Carmela

---

**PRESIDENTE**

Passiamo al punto 12 all'ordine del giorno: imposta municipale IMU. Conferma aliquota e detrazioni per abitazione principale per l'anno 2019.

**CONSIGLIERE DE MARTINO**

Per quanto riguarda l'IMU che fa parte della IUC insieme alla TASI proponiamo, anche per l'anno 2019, le stesse aliquote del 2018 nonostante ci sia stata la possibilità di aumentarle. Quindi noi continuiamo, mantenendo gli equilibri di bilancio, a tenere invariate le aliquote.

Quindi diciamo che per abitazione principale classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per categoria, quindi C2, C6 e C7, l'aliquota dello 0,40%.

Per gli altri fabbricati ad uso abitativo non compresi nelle categorie precedenti, fabbricati ad uso non abitativo si propone l'aliquota dello 0,84% e di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'IMU anno 2019 per unità immobiliare appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9 adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze per le quali continua ad applicarsi l'imposta si detraggono fino a concorrente del suo ammontare euro 200 rapportati ovviamente al periodo dell'anno in cui si è avuta come abitazione principale;

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal primo gennaio 2019;

- che tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina

del tributo si rimanda al regolamento IUC;

- di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica al Melf così come stabilito e di dare la massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web istituzionale del Comune.

**PRESIDENTE**

Chi chiede di intervenire sull'argomento?

Passiamo alla votazione.

Chi è favorevole alzi la mano.

Astenuti? Poniamo in votazione per immediata esecutività.

Chi è favorevole alzi la mano.

Astenuti 4.